

LOTTO N. 7

**POLIZZA
INCENDIO**

CIG 7643980DB6

stipulata tra

TRENTINO DIGITALE SPA

VIA GILLI, N. 2

38121 Trento (TN)

P.IVA 00990320228

(di seguito denominata Contraente/Assicurato)

e la

.....

(di seguito denominata Società)

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 31.12.2018

alle ore 24.00 del 31.12.2021

senza clausola di tacito rinnovo
alla scadenza finale.

Scadenza annua: 31.12

INDICE

GLOSSARIO	4
Attività esercitata	7
Tipologia degli insediamenti	7
Somme assicurate	7
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	8
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione	8
Art. 3 - Variazione del rischio	8
Art. 4 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto	8
Art. 5 - Ispezione enti assicurati	9
Art. 6 – Recesso del contratto in caso di sinistro – Rinuncia	9
Art. 7 – Effetto e durata della polizza	9
Art. 8 - Oneri fiscali	9
Art. 9 - Foro competente	9
Art. 10 - Rinvio alle norme di Legge	9
Art. 11 - Validità delle norme dattiloscritte	9
Art. 12 - Interpretazione del contratto	9
Art. 13 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio	9
Art. 14 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	10
Art. 15 – Coassicurazione e delega	10
Art. 16 - Clausola Broker	10
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 18 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede	11
Art. 19 - Variazioni del rischio	11
Art. 20 - Interpretazione del contratto	12
Art. 21 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	12
Art. 22 - Subappalto	12
Art. 23 - Garanzia definitiva	12
Art. 24 - Disposizioni anticorruzione	13
Art. 25 - Obblighi in materia di legalità	13
NORME DELLA COPERTURA	13
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	13
Art. 2 - Esclusioni	14
Art. 3 - Beni esclusi	16
Art. 4 – Delimitazioni di garanzia	16
Art. 5 - Diminuzione di valori	17
Art. 6 - Macchinario in leasing	17
Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro	17
Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno	17
Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno - Onorario periti	17
Art. 10 - Mandato dei periti	18
Art. 11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - Selling price	18
Art. 12 - Assicurazione parziale	19
Art. 13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori	19
Art. 14 - Limiti di indennizzo	19
Art. 15 – Scoperti e/o Franchigie	19
Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo - Anticipo indennizzi	20
Art. 17 - Rinuncia alla rivalsa	20
Art. 18 - Precisazione sulle cose assicurate	20
Art. 19 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro	21
Art. 20 - Rischio locativo	21
Art. 21 - Ricorso terzi	21
Art. 22 - Valore a nuovo	21
Art. 23 - Assicurazione flottante a denunce periodiche posticipate	22
Art. 24 - Assicurazione con dichiarazione di valore	23
Art. 25 - Terremoto	24
Art. 26 – Frane, smottamenti e cedimenti del terreno	24
Art. 27 - Inondazioni, alluvioni	24
Art. 28 - Furto, Rapina ed Estorsione	24

Art. 29 - Enti presso terzi - Furto, rapina ed estorsione	27
Art. 30 - Valore a nuovo – Furto, rapina ed estorsione	27
Art. 31 - Selling price - Furto, rapina ed estorsione	27
Art. 32 - Guasti alle macchine	27
Art. 33 - Garanzia specifica Apparecchiature elettroniche	28
Art. 34 - Supporti di dati – Apparecchiature elettroniche	29
Art. 35 - Maggiori costi – Apparecchiature Elettroniche	30
Art. 36 - Impianti ed apparecchi ad impiego mobile	30
Art. 37 - Indennità aggiuntiva (Maggiori costi)	31
Art. 38 - Collasso strutturale	31
Art. 39 - Grandine	31
Art. 40 - PROSPETTI FRANCHIGIE E/O SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	31
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO	33

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione:

Contraente/: TRENTINO DIGITALE SPA, Via Gilli, 2, 38121 Trento, P.IVA 00990320228
Assicurato

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Compagnia:

Broker: il mandatario incaricato dalla Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto e riconosciuto dall'Impresa: INSER SPA

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, **escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinari, attrezzature,**

Arredamento: qualora non fosse prevista la partita "macchinario, attrezzature, arredamento", rientrano nella definizione di fabbricato anche gli impianti di pertinenza del fabbricato stesso quali impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ecc..

Macchinari, Attrezzature, Arredamento: macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto, **non iscritti al P.R.A.** - attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione – serbatoi e sili non in cemento armato o muratura - elaboratori elettronici – mobilio ed arredamento, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti. Inoltre:

Cose particolari: intendendosi per tali:

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- b) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- c) modelli, stampi, sgarbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Cose pregiate: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Apparecchiature elettroniche – intendendosi per tali:

C.E.D - sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dei medesimi, le apparecchiature di servizio e tutti i dati e programmi necessari per la loro funzionalità, nonché le apparecchiature terminali collegate o non con essi. Sono compresi altresì tutti gli archivi di dati ovunque situati con i relativi supporti di memorizzazione delle informazioni: dischi e nastri magnetici, schede e quant'altro utilizzato a tal fine;

b) elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;

c) impianti di segnalazione, allarme, controllo, rilevazione fumi e/o calore, telefonici, radiotelevisivi ed altri simili per destinazione o uso, nonché tutto quanto è elettronico e non compreso nei punti precedenti (fotocopiatrici, calcolatrici, fax, ecc.).

Inoltre sempre relativamente alle Apparecchiature elettroniche:

- per "Contratto di assistenza tecnica": accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazioni di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) non determinati da cause esterne;
- per "Copie di sicurezza": copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, prodotte con la frequenza indicata nel frontespizio e contenenti la versione aggiornata dei dati, procedure originali e/o programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura;
- per "Dati": insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi;
- per "Procedura": la sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni;
- per "Supporti di dati": qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Merci: le materie prime ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti.

Apparecchiatura elettronica (successivamente denominata cosa)”: dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso e più precisamente:

1. C.E.D - sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dei medesimi, le apparecchiature di servizio e tutti i dati e programmi necessari per la loro funzionalità, nonché le apparecchiature terminali collegate o non con essi. Sono compresi altresì tutti gli archivi di dati ovunque situati con i relativi supporti di memorizzazione delle informazioni: dischi e nastri magnetici, schede e quant'altro utilizzato a tal fine;
2. elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; impianti di segnalazione, allarme, controllo, rilevazione fumi e/o calore, telefonici, radiotelevisivi ed altri simili per destinazione o uso, nonché tutto quanto è elettronico e non compreso nei punti precedenti (fotocopiatrici, calcolatrici, fax, ecc.);

Conduttori esterni: l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo – sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini, collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

Contratto di assistenza tecnica: accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazioni di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) non determinati da cause esterne.

Copie di sicurezza: copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, prodotte con la frequenza indicata nella Scheda di Polizza e contenenti la versione aggiornata dei dati, procedure originali e/o programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni

di copiatura.

Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

Procedura: la sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni.

Programma d'utente: sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'assicurato utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

Programma standard in licenza d'uso: sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina o memorizzate su supporti.

Supporti di dati: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Contenuto in genere: macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, apparecchiature elettroniche, materie prime ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti.

Inoltre, sono compresi **valori** (intendendosi per valori - denaro, carte valori e titoli di credito in genere) fino a quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di Polizza, ed **escluso quanto compreso nella definizione di Oggetti preziosi.**

Oggetti preziosi: oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti.

Attività esercitata

Si intendono comprese tutte le attività e le lavorazioni preliminari, complementari, concorrenti ed accessorie alla principale nulla escluso.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, l'uso ed il deposito di infiammabili, di merci speciali, gli impianti e tutti i servizi tecnici, sociali, aziendali ed ausiliari, sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna o consiglia di usare e/o che l'Assicurato ritiene di adottare escluso l'impiego di energia nucleare e l'assicurazione opera pertanto per il completo ciclo di lavorazione.

Tipologia degli insediamenti

Complesso di fabbricati contigui, comunicanti e non, e/o separati da spazio vuoto, variamente elevati fuori terra, prevalentemente costruiti in materiali incombustibili adibiti all'attività dell'Assicurato.

Fabbricato variamente elevato fuori terra, prevalentemente costruito in materiali incombustibili adibito all'attività dell'Assicurato.

Possono coesistere centrali termiche, cabine elettriche, servizi sociali ed aziendali, locali interrati e/o seminterrati, portici, tettoie, pensiline, abitazioni civili e minori dipendenze.

Somme assicurate

a) Fabbricati	18.761.200,00
b) Attrezzature, arredamento	5.505.000,00
c) Ricorso terzi	3.000.000,00
d) Indennità aggiuntiva maggiori costi	300.000,00

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'art. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 120 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previo comunicazione da parte di Trentino Digitale SpA Spa dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni. Se il Contraente non paga il premio, compreso il premio della prima rata dovuto al perfezionamento della polizza, o il premio delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

Art. 3 - Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto come, a titolo esemplificativo, eventuali mutamenti significativi interni all'organizzazione.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dell'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

In caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

Art. 5 - Ispezione enti assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare gli "enti assicurati" e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 6 – Recesso del contratto in caso di sinistro – Rinuncia

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

La stessa potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 7 – Effetto e durata della polizza

La presente polizza viene stipulata per la durata di tre anni, con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021, senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza finale. La scadenza annuale è posta al 31.12 di ogni anno.

Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla polizza a ogni scadenza annuale a partire dal 31.12.2019 con preavviso di 90 giorni con comunicazione a mezzo PEC da inviarsi almeno 180 (centottanta) giorni prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza ovvero in caso di legittimo recesso della Società, richiedere alla Società una proroga temporanea del presente contratto, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Il foro competente per qualsiasi controversia si intende quello di Trento, in quanto sede della Contraente.

Art. 10 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente menzionato e disciplinato dalla presente polizza si farà riferimento a quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 11 - Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 13 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;

- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- la descrizione dettagliata dell'evento;
- la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____;

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,3‰ (per mille) del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla garanzia definitiva di cui all'art. 23.

Art. 14 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'Assicuratore può segnalare al medesimo il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 19 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità

Art. 15 – Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad Associazione Temporanea di Impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del C.C., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 16 - Clausola Broker

Il Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza è Inser S.p.A. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato sono in misura del 3,89%.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite anche del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Digitale SpA (...), identificato con il CIG n. 7643980BD6, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla società Trentino Digitale SpA (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla società Trentino Digitale SpA (...).”.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 7643980BD6.

Art. 18 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 -1893 - 1894 C.C..

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all' art. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.

Art. 19 - Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto come, a titolo esemplificativo, eventuali mutamenti significativi interni all'organizzazione.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dell'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

In caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 20 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 21 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 22 - Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Contraente procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla Contraente le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Contraente controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, la Società deve comunicare alla Contraente i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 23 - Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a) che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto al Contraente;
- f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e il Contraente è quello di Trento;
- g) condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico del Contraente, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.

Art. 24 - Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 25 - Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"

NORME DELLA COPERTURA

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti anche consequenziali causati ai beni assicurati qualunque ne sia la causa (in base a quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di Polizza), salvo quanto espressamente escluso.

L'assicurazione è prestata per tutti i beni immobili e mobili, secondo la propria definizione, esistenti nelle ubicazioni indicate in polizza, ivi compresi, salvo diversa pattuizione, i beni di proprietà di terzi.

La Compagnia indennizza altresì:

- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità o prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

Se i beni assicurati vengono distrutti o danneggiati da un rischio coperto dalla presente polizza, la stessa coprirà:

- i costi per l'intervento dei vigili del fuoco ed altre spese di estinzione delle quali l'Assicurato può essere gravato;
- la perdita di materiali usati per l'estinzione dell'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, stoccare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i costi per la rimozione, ricovero ed il ricollocamento degli enti indenni;
- gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo;
- gli onorari, ragionevolmente pagati, agli esperti contabili (auditors, revisori contabili, ecc.) incaricati dall'Assicurato, in caso di sinistro, per produrre e certificare ogni particolare o dettaglio dei libri contabili dello stesso o di altri libri o documenti, nonché ogni altra prova, informazione o rilievo che possa essere richiesta dalla Compagnia;

Inoltre:

a) esclusivamente se nella "Scheda di Polizza" fra gli enti assicurati sono previsti i "Macchinari, attrezzature, arredamento" oppure partita specifica, la Compagnia indennizza i danni subiti, a causa gli eventi suindicati, dalle:

1) cose del personale:

a) dipendente dell'Assicurato (inclusi gli Amministratori);

b) non dipendente dell'Assicurato;

che si trovino nell'ambito dello stabilimento, sempreché gli stessi non siano già garantiti con la polizza assicurativa dai rispettivi proprietari, restando comunque esclusi preziosi e valori;

2) cose particolari;

l'indennizzo s'intende a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale, in deroga all'art.1907 C.C..

b) esclusivamente se nella "Scheda di polizza" fra gli enti assicurati sono previsti i "Macchinari, attrezzature, arredamento" oppure le "Merci", la Compagnia indennizza i danni subiti, a causa gli eventi suindicati agli enti:

- presso terzi in ubicazione diversa da quella dichiarata, comunque entro il territorio della Comunità Europea;

- su automezzi in sosta, nell'ambito aziendale e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le operazioni di carico e scarico;

- presso mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni in genere nell'ambito del territorio della Comunità Europea.

c) esclusivamente se nella "Scheda di polizza" fra gli enti assicurati sono previsti i "Fabbricati". la Compagnia:

1) rimborsa le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione esistenti nei fabbricati assicurati che abbiano provocato un danno per fuoriuscita di acqua condotta o di altro fluido in essi contenuto; comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

2) risponde della rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro stampato, ed insegne collocate sia all'esterno che all'interno dei locali, dovuta a cause accidentali nonché a seguito di scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

Sono comprese iscrizioni, decorazioni e dipinti ed escluse vetrerie e cristallerie portatili, lampadari, ed in genere quanto ha valore artistico e di affezione.

Sono esclusi i danni:

a. che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai;

b. derivanti da vizio di costruzione o da difettosa installazione.

L'indennizzo s'intende a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale, in deroga all'art.1907 C.C..

La Compagnia è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui, gli stessi, devono rispondere a norma di Legge.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
2. verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, bradisismo;
4. verificatisi in occasione di mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
5. dovuti a dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro amministratori;
6. dovuti ad ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita da parte dei dipendenti, saccheggio;
7. dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
8. dovuti ad errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;
9. dovuti ad errori di lavorazione e impiego di prodotti difettosi che influiscano direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione; vizio di prodotto;
10. dovuti a deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza e finitura delle merci; termiti, insetti, vermi;
11. dovuti a materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
12. dovuti ad interruzione di reazioni termiche o isoterme che danneggino le merci in lavorazione;
13. dovuti ad ordinanze di autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
14. dovuti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo;
15. verificatisi in occasione di terremoti;
16. verificatisi in occasione di franamento, smottamento o cedimento del terreno;
17. verificatisi in occasione di inondazioni ed alluvioni;
18. dovuti a furto, rapina, estorsione;
19. dovuti a perdite o danni conseguenti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici propri del macchinario, attrezzature, arredamento ad eccezione:
 - dei danni da fenomeno elettrico;
 - dei danni da guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione e di contenitori di liquidi in genere (serbatoi, vasche, ecc.);
20. dovuti a danni indiretti di qualunque natura;
21. dovuti a trasporto delle cose assicurate al di fuori delle ubicazioni indicate in polizza, s'intendono tuttavia compresi i danni ai beni verificatisi durante le operazioni di carico e scarico e durante la loro movimentazione all'interno del perimetro aziendale;
22. dovuti a collasso strutturale.

Inoltre, sono esclusi i danni:

23. anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
 anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.
24. direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica l'indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

Art. 3 - Beni esclusi

La polizza non copre:

- a) strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati se non di pertinenza del perimetro aziendale;
- b) tubazioni e cavi interrati a meno che non siano contenuti e protetti da manufatti come canaletti o trincee;
- c) boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- d) merci:
 - 1. poste all'aperto quando danneggiate da eventi atmosferici;
 - 2. se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi e già assicurate con polizza "Trasporti";
 - 3. danneggiate per mancata refrigerazione, surgelazione, condizionamento, essiccazione e cottura;
- e) aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori;
- f) lastre in cemento amianto, di fibrocemento e manufatti in materia plastica, relativamente ai danni causati da grandine.

Art. 4 – Delimitazioni di garanzia

- 1) Relativamente ai danni materiali e diretti da sovraccarico da neve, la Compagnia non indennizzerà i danni causati:
 - da valanghe e slavine;
 - ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione o ricostruzione, ed al loro contenuto;
 - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
 - ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto, se questi superano il 10% della superficie totale dei fabbricati assicurati;
 - lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
- 2) Relativamente agli allagamenti e/o bagnamenti in genere, dovuti a fuoriuscita di acqua e liquidi condotti, acqua piovana, rigurgito di fognature, occlusione o traboccamento di tubazioni e condutture, ed altri eventi simili non espressamente esclusi, la Compagnia non indennizza i danni:
 - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
 - causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.
 - causati da cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra.
- 3) Relativamente agli atti di terrorismo e sabotaggio organizzato si intendono esclusi i danni causati direttamente o indirettamente da contaminazione biologica, chimica, radioattiva o nucleare derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.
Si intende:
 - per atto di terrorismo un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;
 - per atto di sabotaggio organizzato un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

La Compagnia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla copertura dei danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

- 4) Relativamente al fenomeno elettrico la Compagnia non risponde dei danni:
 - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
 - dovuti ad usura e carenza di manutenzione;
 - dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché a quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 C.C.

- 5) Relativamente ai danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, la Compagnia risponde dei danni purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti al sinistro.

Art. 5 - Diminuzione di valori

Nel caso di richiesta da parte del Contraente - mediante lettera raccomandata - di diminuzione delle somme assicurate, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio ed a rimborsare la corrispondente quota di premio anticipata e non goduta, con la sola esclusione delle imposte; la Compagnia inoltre, rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Macchinario in leasing

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere macchinari e/o attrezzature o altri enti in "Leasing" o forme simili di locazione e/o uso, già coperte da garanzia assicurativa da altre compagnie, di comune accordo tra le Parti, si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Compagnia concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
 - b) la Compagnia indennizzerà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura suddetta;
 - c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.
- Il presente articolo opera esclusivamente se nella "Scheda di Polizza" fra gli enti assicurati sono previsti i "Macchinari, attrezzature ed arredamento".

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Intermediario oppure alla Compagnia entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, se richiesta, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro per almeno 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro; senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistro con indicazione del rispettivo valore e della perdita subita, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere a disposizione della Compagnia la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, se disponibile, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.

Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno - Onorario periti

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Compagnia rimborserà le spese ed onorari dei periti che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato in conformità a quanto precedentemente indicato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo perito.

La Compagnia rimborserà, per le spese suindicate, quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di Polizza.

Art. 10 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità del danno;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 9;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in base alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alla lettera c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - Selling price

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I) **Fabbricati**: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II) **Macchinario, attrezzature, arredamento**: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III) **Merci**: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- **per i fabbricati**: applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- **per macchinario, attrezzature, arredamento** – (punto II): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate;

- **per merci** – (punto III): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario, se risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. **In ogni caso la Compagnia non pagherà prezzo maggiore di quello di mercato.** L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture. Lo stesso criterio verrà eseguito nella valutazione della preesistenza agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 14.

Relativamente alle *“cose particolari”* (vedi Glossario), la Compagnia indennizza oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, il costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico; l'indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite, e comunque sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di diciotto mesi dal sinistro.**

Art. 12 - Assicurazione parziale

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.1907 C.C., non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, l'art.1907 C.C. rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art.1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

- 1) **la suddetta ripartizione ha luogo per tutte la partite con insufficienza di capitali, colpite o non dal sinistro;**
- 2) **non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante;**
- 3) **la compensazione può aver luogo solo tra le partite riguardanti la stessa ubicazione del rischio.**

Art. 13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 14 - Limiti di indennizzo

In caso di sinistro, la Compagnia non potrà essere tenuta a pagare importi superiori a quelli indicati nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di polizza, salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C.

Art. 15 – Scoperti e/o Franchigie

In caso di sinistro la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione degli scoperti e/o delle franchigie stabilite nella Scheda di Polizza, che rimarranno a carico dell'Assicurato stesso.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione senza tenere conto degli scoperti e/o delle franchigie sopra citati che verranno detratti successivamente dall'importo calcolato.

Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo - Anticipo indennizzi

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, **sempre che non sia stata fatta opposizione.**

Nel caso in cui il sinistro implichi l'apertura di una istruttoria da parte del Tribunale competente, la Compagnia si obbliga a liquidare il sinistro subito dall'Assicurato anche in assenza del certificato di chiusura di istruttoria.

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite dai periti nominati dalle parti, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno a quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di Polizza.**

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro, a quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di Polizza.

Nel caso che sia operante la Condizione aggiuntiva di cui all'Art. 24 - Valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale Condizione aggiuntiva non fosse operante.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Su richiesta del Contraente ed in alternativa al pagamento dell'acconto di cui sopra, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, ciascuna partita di polizza verrà considerata singolarmente, come se per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Compagnia a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 17 - Rinuncia alla rivalsa

Quanto sopra a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile del sinistro.

La Compagnia rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'art.1916 C.C. nei confronti:

1. di Aziende controllanti, controllate, collegate e Consorzi, nonché nei confronti di loro rappresentanti legali, loro dipendenti e/o preposti.
2. di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;
3. dei fornitori, clienti, consulenti;
4. Enti fieristici, organizzatori di mostre, convegni, ecc, nel caso venga richiesta espressamente dagli stessi.

Quanto sopra a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile del sinistro.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Sempre Operanti

Art. 18 - Precisazione sulle cose assicurate

- a) Con la presente Sezione viene assicurato quanto specificato alle singole partite. In caso di sinistro e qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite di polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinari, attrezzature e arredamento" ferme tutte le esclusioni e/o limitazioni previste nella presente Sezione.

- b) Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modifiche, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Compagnia, **fermo restando quanto disposto dall'art.1898 del Codice Civile.**

Art. 19 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. E.1, la Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare stoccare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata alla relativa partita.

Esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 - Rischio locativo

La Compagnia risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, con l'applicazione del valore a nuovo come prevista dall'art. 22.

Art. 21 - Ricorso terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale convenuto**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi :

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del C.C.

Art. 22 - Valore a nuovo

Premesso che, per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione, a parziale deroga dell'Art.13, in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Compagnia, **purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro diciotto mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;**
5. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari di reparti in stato di attività o in fase di collaudo, o inattivi a causa di operazioni di manutenzione o per fermata temporanea;
6. si conviene che nell'indennizzo per danni ai fabbricati vengono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se l'Assicurato ha ricostruito nel rispetto delle suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi;
7. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. 23 - Assicurazione flottante a denunce periodiche posticipate

- A) L'Assicurato si impegna ad affidare e la Compagnia si impegna ad assumere l'assicurazione degli aumenti di valore che dovessero verificarsi alle partite fisse della presente polizza fino alla concorrenza di quanto indicato alla partita "merci flottanti" in aumento ai valori assicurati alla partita "merci" mediante applicazioni per i periodi consecutivi di tre mesi decorrenti dall'ultimo giorno di ciascun trimestre solare, ognuna al tasso di polizza previo versamento anticipato, per ciascuna annualità e per ciascuna partita, di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno fluttuante.
Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Compagnia anche se il premio, come calcolato al punto E) risultasse inferiore.
L'Assicurato entro i successivi 30 giorni dall'ultimo giorno di ciascun trimestre solare comunicherà alla Compagnia o all'Intermediario mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax l'importo eccedente il capitale fisso, esistente nell'ambito dello stabilimento assicurato, all'ultimo giorno del precedente trimestre solare stesso.
- B) Agli effetti della determinazione della somma assicurata e della reale esistenza e valore al momento di un eventuale sinistro, si conviene che verrà presa per base l'ultima dichiarazione trimestrale dell'Assicurato pervenuta alla Compagnia prima del sinistro aggiornandola alla data del sinistro stesso in conformità alle risultanze delle annotazioni di carico e scarico che dovranno risultare da un apposito registro.
L'Assicurato si impegna a tenere un apposito registro sul quale effettuare giornalmente tutte le registrazioni quantitative rispecchianti le entrate e le uscite dallo stabilimento degli enti assicurati in base alla presente, a conservarlo accuratamente ed a darlo in visione alla Compagnia qualora questa lo richiedesse.
- C) Qualora le denunce dell'Assicurato o la effettiva esistenza portassero a superare il limite dell'impegno stabilito al punto A), l'eccedenza sarà considerata nulla e priva di effetto, sia per il conteggio del premio nel consuntivo annuale, che per eventuali sinistri, dovendo ogni sorpasso del limite risultare da apposita preventiva emissione di nuovi documenti da parte della Compagnia, dietro richiesta dell'Assicurato.
- D) Qualora allo scadere del periodo previsto per le denunce dei valori all'ultimo giorno del precedente trimestre, l'Assicurato non dia comunicazione dei valori esistenti, si intenderanno continuative le somme denunciate nel precedente periodo di tempo (anche se vi è passaggio di annualità assicurativa) e ciò fino a quando l'Assicurato non avrà modificato l'importo assicurato con una nuova denuncia.
- E) La liquidazione del premio sarà fatta allo scadere di ciascuna rata annuale di polizza, applicando alle somme trimestrali denunciate il tasso di premio indicato nella Scheda di Polizza, oltre la tassa governativa. In caso di sinistro però, se il valore di esistenza al momento del danno risultasse superiore a quello che si sarebbe riscontrato alla fine del trimestre in corso, la liquidazione del premio relativamente al periodo trimestrale interessato, avverrà applicando il tasso al valore di esistenza rilevato al momento del sinistro.
- F) La differenza tra il premio calcolato come disposto al punto E) e l'anticipo corrisposto, dovrà essere versato alla Compagnia entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, sotto pena di decadenza del diritto all'indennizzo.
- G) L'Assicurato si impegna a non stipulare, presso altre compagnie, assicurazioni in aumento alla presente polizza senza prima aver chiesto la copertura del totale valore di impegno, pena il pagamento di una somma uguale al premio corrispondente al capitale previsto come impegno della polizza flottante.
- H) All'emissione del presente atto si intende applicata al capitale flottante la somma indicata nella Scheda di Polizza che rimarrà valida sino a nuova comunicazione.

Art. 24 - Assicurazione con dichiarazione di valore

A) Il Contraente o l'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite "Fabbricati" e "Macchinari, attrezzature e arredamento" comprendono il valore della totalità dei "Fabbricati" e "Macchinari, attrezzature e arredamento" (anche all'aperto) costituenti le partite medesime e siti nelle ubicazioni descritte in polizza; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata società di stima indicata nella Scheda di Polizza, con i criteri sottoindicati:

- per i "Fabbricati", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i "Macchinario, attrezzature e arredamento" il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Di detta valutazione viene data copia dal Contraente o dall'Assicurato alla Compagnia con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

B) Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del C.C. e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente condizione per quanto riguarda il predetto art. 1907 C.C.

C) Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a consegnare alla Compagnia, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza - un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al punto A), non anteriore né posteriore di 60 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 90 giorni dalla data della loro effettuazione.

Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione, la Compagnia provvederà, quindi, all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente o dell'Assicurato come previsto alla lettera C), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

Con la predetta appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto D 1) e 2), circa i quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.

Se il Contraente o l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini suddetti del rapporto di aggiornamento, la Compagnia emetterà l'appendice di regolazione del premio, in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 20%.

D) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite di cui al punto A) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

1) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;

2) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite;

purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti D 1) e 2) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 1907 C.C.) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo dell'indennizzo quest'ultimo non potrà in nessun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Condizione aggiuntiva;

- relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto A), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
- E) La differenza di premio dovuta, a termini delle suddette condizioni, dovrà essere versata alla Compagnia entro 30 giorni dalla presentazione del conto **consuntivo** se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'operatività di questa Condizione Aggiuntiva, resterà sospesa sino alle ore 24,00 del giorno dell'avvenuto pagamento.
- F) Oltre a quanto specificamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente Condizione aggiuntiva non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni di polizza.

Art. 25 - Terremoto

A parziale deroga dell'Art. 2 punto 15, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun sinistro più di quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di Polizza.

Art. 26 – Frane, smottamenti e cedimenti del terreno

A parziale deroga dell'Art. 2 punto 16, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati da frane, smottamenti e cedimenti del terreno, comunque occasionati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun sinistro più di quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di Polizza.

Art. 27 - Inondazioni, alluvioni

A parziale deroga dell'Art. 2 punto 17, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Restano comunque esclusi i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno direttamente causati agli enti assicurati anche se conseguenti ad inondazioni, alluvioni od allagamenti.

La Compagnia non indennizzerà i danni alle merci:

- poste all'aperto;
- la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun sinistro più di quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di polizza.

Art. 28 - Furto, Rapina ed Estorsione

A parziale deroga dell'Art. 2 punto 18, ferme le altre esclusioni previste in detto articolo, la Compagnia indennizza a primo rischio assoluto (cioè senza applicazione della regola proporzionale in deroga all'art.1907 C.C.) i danni alle cose assicurate, anche se proprietà di terzi, derivanti da:

- Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - a) violandone le difese esterne mediante
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a 1).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

- Rapina, cioè sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati nel contratto, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- Estorsione, cioè nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari o dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona od a quella di altri.
- Atti vandalici cagionati alle cose assicurate dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Inoltre, la Compagnia indennizza:

- i guasti e gli atti vandalici cagionati dai ladri ai locali, e relativi fissi ed infissi, che contengono le cose assicurate, in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
- le spese di recupero per ricovero, custodia o rientro delle cose assicurate ritrovate;
- le spese di ricostruzione archivi, disegni e documenti; intendendosi il costo e le spese del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per ricostruire archivi e disegni anche su supporti dati o duplicare i documenti sottratti o danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile;
- le spese di sostituzione delle serrature dei locali e impianti di allarme antintrusione contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato o agli addetti, o a seguito di un furto commesso con uso di chiavi false.

La Compagnia risponde, anche, per i danni agevolati con colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai soci a responsabilità illimitata.

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato, la Compagnia corrisponderà l'indennizzo dovuto con la detrazione di quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di Polizza.

Mezzi di chiusura

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni da Furto che le cose assicurate siano riposte in fabbricati e/o locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure e che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali nei modi indicati precedentemente.

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:

1. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate, il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni, riserve o applicazioni di franchigie e scoperti;
2. se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate, la Compagnia corrisponderà la somma liquidabile a termini di polizza, sotto deduzione di un importo pari a quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di polizza, che rimarrà a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

L'assicurazione è comunque operante per i furti commessi durante i periodi di sospensione del lavoro verificatisi fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture - purché efficacemente chiusi - rimangono protetti da solo vetro fisso.

Enti all'esterno

L'assicurazione, fino alla concorrenza di quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di polizza, nonché in deroga a quanto suindicato "Mezzi di chiusura", comprende:

- a. i macchinari e attrezzature in genere all'esterno dei locali, purché stabilmente fissati;
- b. i macchinari, attrezzature, arredamento e le merci all'esterno dei locali, purché in area cortilizia recintata;
- c. le merci su automezzi in sosta nell'ambito aziendale purché non già assicurate con polizza Trasporti.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di polizza.

Garanzia Portavalori

Limitatamente ai "Valori" e fino alla concorrenza di quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di Polizza, l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti di fiducia, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, mentre detengono i valori stessi durante il loro trasporto dal domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai Clienti o viceversa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di Polizza.

Esclusioni specifiche

Ad integrazione dell'Art. 2, sono esclusi dalla presente garanzia:

- a. i danni commessi od agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata
- b. i danni commessi od agevolati con dolo:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera a) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera a) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

la garanzia è però operante per i furti avvenuti nei modi previsti dal presente articolo, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- 1) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - 2) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
- c. I danni avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazioni, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
 - d. le Apparecchiature elettroniche se attivata la Condizione aggiuntiva di cui all'Art. E.33 - Garanzia specifica apparecchiature elettroniche.

Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane, inoltre, stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Reintegro somma assicurata

In caso di sinistro, la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e, fino al pagamento della prima rata di premio maturata dopo il sinistro, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile; tuttavia, esclusivamente dopo il primo sinistro, la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi il Contraente a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice.

Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Compagnia le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Compagnia di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Concomitanza di scoperti

Qualora più scoperti, previsti nella presente garanzia, operino in concomitanza non potranno superare comunque il 25% dell'indennizzo.

Art. 29 - Enti presso terzi - Furto, rapina ed estorsione

A parziale integrazione della Condizione aggiuntiva di cui all'Art. 30 - Furto, Rapina ed Estorsione, la Compagnia indennizzerà i danni da furto, rapina ed estorsione dei beni di proprietà dell'Assicurato per un valore non superiore a quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di polizza, anche:

- presso terzi in ubicazione diversa da quella dichiarata, comunque nell'ambito del territorio della Comunità Europea;
- su automezzi in sosta, nell'ambito aziendale e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- presso mostre, fiere, manifestazioni, esposizioni, eventi promozionali in genere, nell'ambito del territorio della Comunità Europea.

Art. 30 - Valore a nuovo – Furto, rapina ed estorsione

A parziale deroga dell'Art. 30 "Determinazione del danno", si conviene di assicurare le cose assicurate a "valore a nuovo".

Pertanto, l'ammontare del danno delle suddette cose sarà determinato in base al valore a nuovo, intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo con altre nuove uguali od equivalenti, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate e comprese le spese di trasporto e fiscali.

La garanzia valore a nuovo non vale per:

- le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro;
- le merci.

L'ammontare del danno verrà determinato dal costo della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore a quello di rimpiazzo.

Art. 31 - Selling price - Furto, rapina ed estorsione

A parziale deroga dell'Art. 30 "Determinazione del danno", si prende atto che, se sono colpite da sinistro indennizzabile a termini di polizza merci già vendute e non ancora consegnate e non sostituibili con equivalenti illese, il danno per dette merci sarà determinato in base al loro prezzo di vendita, convenuto con l'acquirente, dedotti i risparmi di spese conseguenti alla mancata consegna e a condizione che l'avvenuta vendita sia comprovata dalle prescritte scritture.

Art. 32 - Guasti alle macchine

A parziale deroga dell'Art. 2 punto 19, la Compagnia indennizza i guasti accidentali meccanici, elettrici ed elettronici propri del macchinario e delle attrezzature, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato od il preposto all'esercizio del macchinario e delle attrezzature erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
- b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
- c) dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- d) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed

- interruttori; a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o delle attrezzature;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
 - f) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi con danni indennizzabili.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun sinistro più di quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di Polizza. L'indennizzo s'intende a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale, in deroga all'art.1907 C.C.

Art. 33 - Garanzia specifica Apparecchiature elettroniche

A parziale deroga ed integrazione delle Condizioni di polizza della presente Sezione, in caso di danni materiali e diretti nonché consequenziali alle Apparecchiature Elettroniche, anche se proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso e pronte per l'uso cui sono destinate, la Compagnia procederà all'indennizzo (in base a quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di Polizza), nei termini sottoindicati.

Si precisa che relativamente ai danni da "Terremoto" le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Esclusioni

I punti 15, 16, 17, 18, 20 e 21 dell'Art. 2 vengono annullati e sostituiti nel seguente modo.

Sono esclusi i danni:

- a) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;
- b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle pertinenti ubicazioni di polizza;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
- f) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- g) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - 1. controlli di funzionalità;
 - 2. manutenzione preventiva;
 - 3. eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - 4. eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Mezzi di chiusura

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni da Furto che le cose assicurate siano riposte in fabbricati e/o locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure e che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali nei modi indicati precedentemente.

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:

1. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate, il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni, riserve o applicazioni di franchigie e scoperti;
2. se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate, la Compagnia corrisponderà la somma liquidabile a termini di polizza, sotto deduzione di un importo pari a quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di polizza, che rimarrà a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

L'assicurazione è comunque operante per i furti commessi durante i periodi di sospensione del lavoro verificatisi fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture - purché efficacemente chiusi - rimangono protetti da solo vetro fisso.

Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono:

- 1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
- 2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in 1), diminuito dell'importo come in 2).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la determinazione del danno ottenuta come sopra, riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro cinque anni dalla data di costruzione;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto a) e al punto b) e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a 3) diminuito dell'importo stimato come a 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento – relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato – e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

La Compagnia, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore – relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato – per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

Valore assicurabile

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.)

Art. 34 - Supporti di dati – Apparecchiature elettroniche

Ad integrazione della Condizione aggiuntiva di cui all'Art. 35 - Garanzia specifica Attrezzature elettroniche e se indicata la relativa partita nella Scheda di polizza, la Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente Sezione, ferme restando le esclusioni di cui alla Condizione aggiuntiva di cui all'Art. 35 - Garanzia aggiuntiva Attrezzature elettroniche, nonché danni causati da virus.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato l'importo indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" della Scheda di polizza.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" della Scheda di polizza.

Art. 35 - Maggiori costi – Apparecchiature Elettroniche

Ad integrazione della Condizione aggiuntiva di cui all'Art. 35 - Garanzia specifica Attrezzature elettroniche e se indicata la relativa partita nella Scheda di polizza, la Compagnia indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente Sezione, ferme restando le esclusioni di cui alla Condizione aggiuntiva di cui all'Art. 35 -Garanzia aggiuntiva Attrezzature elettroniche, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi;
- d) lavoro straordinario.

La Compagnia non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nella partita "apparecchiature elettroniche";
- e) danni ai supporti di dati;
- f) ricostruzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Il periodo di Indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sottratto, ma comunque non oltre la durata massima prevista nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" della Scheda di polizza.

La Compagnia risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di Indennizzo. La Compagnia riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" della Scheda di polizza

Art. 36 - Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

A parziale deroga della Condizione aggiuntiva di cui all'Art. 35 - Garanzia aggiuntiva Attrezzature elettroniche e se indicata la relativa partita nella Scheda di polizza, gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati, anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio Europeo, a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;

- il loro trasporto sia necessario e in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato e indicata in polizza.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi.

Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.

La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" della Scheda di polizza.

Art. 37 - Indennità aggiuntiva (Maggiori costi)

A parziale deroga dell'Art. 2 punto 20, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, la Compagnia si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza del capitale assicurato nella rispettiva partita, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo o riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per periodo d'indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà una durata massima dal verificarsi del sinistro, pari a quella indicata nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di Polizza. Non sono pertanto indennizzabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo d'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di Polizza.

Art. 38 - Collasso strutturale

A parziale deroga dell'Art. 2 punto 22 – NORME DELLA COPERTURA, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da collasso strutturale.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun sinistro più di quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di Polizza.

Art. 39 - Grandine

A parziale deroga dell'Art. 3, lettera f) - NORME DELLA COPERTURA, la Compagnia risponde dei danni a lastre in cemento amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica relativamente ai danni causati da grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Compagnia pagherà, per ciascun sinistro e per anno assicurativo, più di quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda di Polizza.

Art. 40 - PROSPETTI FRANCHIGIE E/O SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Per ogni evento/garanzia sottoindicato, il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa detrazione dell'ammontare della "FRANCHIGIA" sotto indicata e/o della percentuale del danno quale "SCOPERTO" mentre, non verrà liquidata una somma superiore a quella indicata nel "LIMITE DI INDENNIZZO".

EVENTI/GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITE DI INDENNIZZO
Per ogni danno		€. 1.000,00	Somma assicurata
salvo quanto diversamente indicato per gli eventi/garanzie sotto indicati			
Acqua e liquidi condotti		€. 1.000,00	Somma assicurata
Ricerca e riparazione guasti da acqua e liquidi condotti		€. 1.000,00	€.50.000,00 per sinistro € 200.000 per anno
Allagamenti	10%	€. 1.000,00	50% della somma assicurata
Fenomeno elettrico		€. 1.000,00	€.50.000,00 per sinistro € 200.000 per anno
Sovraccarico neve	10%	€.5.000,00	50% della somma assicurata
Gelo		€. 1.000,00	€.100.000,00
Movimentazione interna		€.2.500,00	€.100.000,00
Eventi atmosferici	10%	€.5.000,00	80% della somma assicurata
Eventi sociopolitici	10%	€.5.000,00	80% della somma assicurata
Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato	10%	€.5.000,00	50% della somma assicurata con il massimo di €.5.000.000,00 per singola ubicazione
Spese demolizione e sgombero			10% dell'indennizzo
Costi per rimuovere, ricoverare e ricollocare gli enti indenni			10% dell'indennizzo
Onorari architetti, ecc., e Onorari esperti contabili			€.50.000,00
Cose personale dipendente			10% della somma assicurata alla partita "macchinari, ecc."
Cose personale non dipend.			5% della somma assicurata alla partita "macchinari, ecc." con il massimo di €.50.000,00
Cose particolari			10% della somma assicurata alla partita "macchinari, ecc."
Enti presso terzi		€.	€.
Rottura vetri, cristalli ed insegne		€.250,00	€.20.000,00
Allagamenti e bagnamenti in locali interrati o seminterrati	10%	€. 1.000,00	€.200.000,00
Anticipo indennizzi operante se l'indennizzo sia prevedibile in almeno €.100.000,00			50% dell'indennizzo presunto col massimo di €.2.000.000,00
Onorari periti			€.50.000,00
Terremoto	10%	€.5.000,00	50% della somma assicurata
Frane e smottamenti	20%		20% della somma assicurata
Inondazioni ed alluvioni	10%	€.5.000,00	50% della somma assicurata
Furto, Rapina ed Estorsione		€.500	Somma assicurata
- valori			10% della somma assicurata col massimo di €.5.000,00
- mezzi di chiusura non conformi	20%		Somma assicurata
- guasti cagionati ai locali			10% della s. assicurata
- atti vandalici			10% della s. assicurata
- valori trasportati	10%		€.5.000,00
- spese di recupero			10% della s. assicurata
- cose all'aperto	20%		10% della s. assicurata
- utilizzo di veicoli ubicazione	10%		Somma assicurata

Furto di enti presso terzi	20%	€,	€.5.000,00
Garanzia Attrezzature elettroniche		€.250	Somma assicurata
- Terremoto, inondazioni, alluvioni	10%	€.2.500,00	50% somma assicurata
- Eventi sociopolitici	10%	€.500,00	80% Somma assicurata
- Fenomeni elettrici di origine esterna	10%	€.500,00	somma assicurata
- Furto mezzi di chiusura non conformi	20%		somma assicurata
- utilizzo di veicoli ubicazione	10%		Somma assicurata
Supporti dati	10%	€.150,00	10% della somma assicurata per singolo supporto
Maggiori costi		gg. 3	Somma assicurata
Impianti ed appar. ad impiego mobile			Somma assicurata
- danni da furto	25%	€.250,00	
- ogni altro danno		€.500,00	
Indennità aggiuntiva – Maggiori costi		€.	3 mesi
Collasso strutturale			20% della somma assicurata
Grandine		€.1.500,00	€.50.000,00

CONTRAENTE/ASSICURATO

.....

SOCIETA'

.....

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Art. 3 - Variazione del rischio

Art. 9 - Foro competente

Art. 19 - Variazione del rischio

Norme della copertura Art. 2 - Esclusioni

CONTRAENTE/ASSICURATO

.....

SOCIETA'

.....